

## **Allegato A**

## **STATUTO**

### **Art. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita un'associazione culturale, che prende la denominazione di «Gruppo Scrittori Firenze» (di seguito “Associazione”) con sede sociale in Firenze via del Ponte alle Mosse 50. La durata della Associazione è illimitata.

### **Art. 2 FORMA GIURIDICA**

L'Associazione è senza scopo di lucro ed è dotata di autonomia funzionale. L'Associazione può aderire a enti, organizzazioni con finalità analoghe alle proprie e stipulare accordi e convenzioni utili al perseguimento dei fini sociali.

### **Art. 3 COMPETENZE E FINALITA'**

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere artistico, culturale e ricreativo;
- b) sviluppare ed erogare ai soci servizi culturali e ricreativi;
- c) favorire l'attività diretta ad accrescere le capacità artistiche, intellettuali e culturali dei soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, gestire o favorire ai sensi del precedente comma, l'Associazione privilegia quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

### **Art. 4 ATTRIBUZIONI**

L'Associazione, attesa la pluralità dei compiti che la stessa si attribuisce e che la caratterizza come centro di propulsione delle attività enunciate all'art. 3, può articolarsi in settori specializzati con compiti di natura organizzativa secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 SOCI - IMPEGNI DEI SOCI**

Possono essere ammessi a soci tutte le persone maggiorenni. La qualità di socio comporta l'accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni della Associazione.

### **Art. 6 AMMISSIONE A SOCIO**

E' facoltà del Consiglio Direttivo ammettere in qualità di socio chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo su domanda scritta degli interessati.

#### Art. 7 PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEL SOCIO

I soci possono partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze. Il diritto di usufruire dei servizi è comunque riservato ai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

#### Art. 8 CESSAZIONE DA SOCIO

La qualità di socio cessa:

- a) per dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto, senza diritto al rimborso delle quote versate;
- b) per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo, per grave mancanza o per comportamento lesivo della buona vita sociale della Associazione o per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti Interni della Associazione.

#### Art. 9 ORGANI

Sono organi della Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

#### Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, di regola presso la sede sociale, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze:

- a) discutere ed approvare il rendiconto economico-finanziario, udite le relazioni del Segretario;
- b) procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) stabilire la quota associativa annuale dei soci;
- d) deliberare gli indirizzi generali della attività della Associazione;

e) approvare i Regolamenti Interni proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di un quinto dei soci. I soci hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea dei soci è chiamata a riunirsi in via straordinaria per le modifiche da apportare allo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se presente almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. In ogni caso la presenza dei soci sarà valida solo se questi risultino in regola con il versamento annuale della quota associativa

La convocazione si effettua con avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita. Potranno, inoltre, essere utilizzati, qualora disponibili, canali informativi di natura informatica. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il segretario dell'assemblea è il Segretario della Associazione e, in assenza di questi, dai soci scelti dalla assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti per alzata di mano. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza dei voti dei soci presenti ed è fatta a scrutinio palese. Non sono ammesse deleghe né voto segreto.

#### Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, a maggioranza semplice, il Presidente e il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo per perdita della qualità di socio o per dimissioni, il Consiglio procederà con il sistema della cooptazione. Il

subentrante rimane in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, che provvederà a nominare il componente del Consiglio, confermando o meno il socio cooptato, il cui mandato scadrà assieme a quello degli amministratori in carica. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e può essere convocato inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri. La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito per posta elettronica con indicazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 12 PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea. Formula i Regolamenti Interni. Elabora il rendiconto economico - finanziario preventivo e consuntivo e la relazione sull'attività svolta che saranno portati all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Delibera sulla gestione della attività della Associazione nel rispetto degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea. Provvede al regolare funzionamento della Associazione, al corretto impiego dei fondi e alla custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati e delle attrezzature di proprietà. Stabilisce modalità e criteri di collaborazione con altri associazioni o circoli artistici e culturali ed eventuali adesioni ad enti o organizzazioni. Accoglie le domande di ammissione dei nuovi soci e verifica il regolare pagamento delle quote sociali degli stessi. Mantiene e sviluppa i rapporti con enti e associazioni e cura la comunicazione e la promozione della Associazione nei confronti di tutti gli interlocutori esterni. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Segretario in nome della Associazione, verranno rimborsate a fronte dell'esibizione dei titoli di spesa. Analogo rimborso potrà essere riservato anche ai soci per specifico incarico operativo stabilito dal Consiglio Direttivo

#### Art. 13 PRESIDENTE

Il Presidente assume la rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Nel caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo. Mantiene e cura i rapporti esterni. Cura la predisposizione dei programmi preventivi e consuntivi dell'attività. Il Presidente, in caso di dimissione, assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano di età.

#### Art. 14 SEGRETARIO

Il Segretario tiene cura del libro dei soci e degli altri libri sociali. Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, curandone la trascrizione sugli appositi libri; attende, inoltre, a tutte le funzioni che gli siano demandate dai Regolamenti Interni o affidate con deliberazione del Consiglio Direttivo o affidate dal Presidente.

#### Art. 15 PATRIMONIO

Il Patrimonio Sociale della Associazione è costituito: dalle quote associative, dai beni di proprietà, dai contributi ordinari e straordinari; da redditi di capitale; da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità; da ogni altro provento derivante dall'attività; l'Associazione non potrà distribuire utili o avanzi di gestione, né riserve o patrimonio.

#### Art. 16 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

La responsabilità della gestione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo. L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

#### Art. 17 LIMITAZIONI

L'Associazione risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei soci. Resta esclusa ogni responsabilità personale o solidale dei componenti degli organi statuari, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Art. 18 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di cessazione dell'attività i beni patrimoniali di qualunque tipo e specie sono devoluti a finalità di mutualità e beneficenza.

Art. 19 NORME

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione valgono le vigenti norme di legge.